



Tribunale di Ravenna
Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti
V.le G.Falcone 67 – Tel. 0544/511872 – fax 0544/511873
Mail: daniele.ferlini@giustizia.it
PEC: unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
PEO: unep.tribunale.ravenna@giustizia.it
Prot.: unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
www.tribunalediravenna.it
UFFICIO DIRIGENZA

Ravenna, 2/1/2021.

A TUTTI I FUNZIONARI UNEP
E, P.C.

SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO

DOTT.SSA MARIAPIA PARISI

SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE AVVOCATI DI RAVENNA

AVV. SERGIO GONELLI

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO N. 1/2021: Misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio di Coronavirus Covid-19. REVOCA ODS N. 15 LINEE GUIDA E MONITORAGGIO ATTIVITA' DI RILASCIO DI IMMOBILI. NUOVE DISPOSIZIONI.

Il sottoscritto Dr. Daniele Ferlini, in qualità di Funzionario Dirigente l'Unep di Ravenna,

CONSIDERATO

- l'ordine di servizio n. 15 del 21 dicembre 2020 in cui si diramavano le linee guida e il monitoraggio dell'attività di rilascio di immobili dell'Unep di Ravenna;
- l'art. 13, comma 13, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. decreto Milleproroghe 2021) dove è stato disposto: "*La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586 comma 2 cpc, del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari*";

- di conseguenza, a partire dal 2 gennaio 2021 l'ufficio non riprende l'attività di esecuzione forzata di rilascio di immobili attenendosi al dettato dell'art. 13, comma 13, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183;
- che appare necessario fornire linee guida per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2021,

SI DISPONE

- 1) la revoca di quanto disposto con ordine di servizio n. 15 del 21 dicembre 2020;
- 2) le esecuzioni di rilascio di immobili già fissate dal Funzionario Unep nell'anno 2020 e ricadenti nel periodo gennaio-giugno 2021, sono rinviate *ex lege* e calendarizzate a partire dal 1 luglio 2021 dal singolo Funzionario Unep in ragione del criterio cronologico in cui erano state predisposte. All'uopo, l'Avvocato dovrà consegnare allo sportello ricezione atti il titolo per l'esecuzione, il precetto, il preavviso e il precedente verbale se si tratta di secondo o successivo accesso, almeno 5 giorni prima della data fissata. Il Funzionario Unep provvederà a fissare la nuova data di esecuzione di rilascio in un giorno successivo al 1 luglio 2021 percependo il solo diritto di esecuzione di € 6,71 quale diritto di registrazione atti così come previsto dall'art. 37, comma 1, lett. c) dal T.U. d.p.r. 115/02 (T.U. Spese di Giustizia) e non a titolo di deposito ex art. 197 d.p.r. 115/02; la copia del verbale di rinvio dovrà essere notificata a cura dell'istante. In questo caso, l'Avvocato provvederà a predisporre la copia del verbale da notificare e la presenterà, unitamente al verbale in originale e una marca da bollo di € 9,69, all'Unep per la notifica almeno 10 giorni prima dell'accesso fissato;
- 3) non è consentito neppure il deposito dei provvedimenti di rilascio di immobile ex art. 608 cpc per mancato pagamento del canone alle scadenze (cd. morosità) poiché il Ministero della Giustizia, con nota prot. IV-DOG/03-1/2020/CA del 23 giugno 2020, interpretava il dettato normativo (art. 103, comma 6 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18) secondo cui "non può essere recepito dall'Unep la richiesta della parte istante degli atti di preavviso di rilascio di immobile ex art. 608 cpc durante il periodo di sospensione di cui all'art. 103 comma 6 D.L.17 Marzo 2020 n. 18 (cd. decreto Cura Italia) con fissazione della data di primo accesso in data successiva al termine di periodo di sospensione tenuto conto che della stessa previsione del menzionato art. 608 cpc in virtù del quale l'esecuzione forzata inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui si procederà." Si fa presente che tale nota ministeriale ne altre disposizioni non sospendono il termine di validità del precetto.

Si comunica ai destinatari a mezzo mail.

Si allega decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. decreto Milleproroghe 2021).

Ravenna 2/1/2021.

Il Funzionario Unep Dirigente

Dr. Daniele Ferlini

